

REGOLAMENTO (CEE) N. 2223/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

relativo allo svincolo delle cauzioni costituite per i titoli d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3745/91 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3745/91 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 566/92⁽⁴⁾, stabilisce modalità dettagliate di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991, che proroga nel 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 282/92⁽⁶⁾;

considerando che la direttiva 91/688/CEE del Consiglio⁽⁷⁾ ha modificato la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE⁽⁹⁾, affinché a decorrere dal 1° luglio 1992, per quanto si riferisce alla peste suina classica, i suini provengano da un territorio di un paese terzo che:

- sia stato esente dalla peste suina classica per almeno 12 mesi;
- non abbia consentito la vaccinazione nei precedenti 12 mesi;

considerando che la decisione 92/244/CEE della Commissione⁽¹⁰⁾ ha modificato la decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i

modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati dai paesi terzi⁽¹¹⁾, in quanto non è consentita l'importazione di prodotti a base di carni sottoposta a un trattamento termico incompleto, fra l'altro, dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Romania e dalla Bulgaria, poiché in quei paesi vengono effettuate vaccinazioni contro la peste suina classica;

considerando che il divieto di importazione introdotto con queste misure veterinarie impedirà, a decorrere dal 1° luglio 1992, l'importazione di taluni prodotti a base di carni suine dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Romania e dalla Bulgaria nella Comunità;

considerando che è pertanto necessario prevedere lo svincolo delle cauzioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3745/91 per quanto si riferisce ai titoli di importazione che non hanno potuto essere utilizzati a causa di questi problemi di tipo veterinario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono svincolate le cauzioni costituite per i titoli di importazione relativi ai prodotti originari della Croazia, della Slovenia, della Romania o della Bulgaria che rientrano nei numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, che siano stati rilasciati anteriormente al 1° luglio 1992 o che debbano essere rilasciati entro il 23 luglio 1992, ma i cui obblighi di importazione non possono essere rispettati, in quanto i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva 72/462/CEE oppure all'allegato D della decisione 91/449/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.⁽²⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 48.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18.⁽⁸⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽⁹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69.⁽¹⁰⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 40.⁽¹¹⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.